Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 12 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 21 *giugno* 1978 *registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *ottobre* 1978 *registro n.* 30 *Difesa, foglio n.* 174

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

FIORITO Ezio, nato il 26 maggio 1923 a Villa Ballester (Argentina). — Elemento dotato di notevole spirito combattivo, partecipava in qualità di commissario politico di plotone a molteplici scontri contro le forze nemiche, evidenziando costantemente coraggio e sangue freddo. Comandato in una pericolosa missione e scoperto, con la complicità di un delatore, da un reparto fascista, benché disarmato, sosteneva una violenta colluttazione per evitare la cattura. Sopraffatto e ridotto all'impotenza, sopportava con stoicismo inumane sevizie senza fornire al nemico i nomi dei compagni. Posto di fronte al plotone di esecuzione cadeva da eroe per il suo esemplare attaccamento agli ideali di libertà. — Romagnano Sesia, 12 febbraio 1945.

GIAIME Giovanni Paolo, nato il 9 agosto 1921 a Luserna S. Giovanni (Torino). — Comandante di distaccamento, si distingueva nella lotta partigiana per ardimento e sprezzo del pericolo; nelle sue azioni riusciva spesso ad infliggere al nemico consistenti perdite di personale e materiale. Nel febbraio del 1944, con un piccolo nucleo di uomini, partecipava alla difesa della Val Pellice tenendo testa ad una nutrita colonna nemica. Dopo un durissimo scontro rimaneva con altri tre compagni a contrastare l'azione di una autoblindo giunta a difesa degli autoveicoli di testa e, benché sottoposto anche a mitragliamento aereo, costringeva il nemico a ritirarsi. Eroico protagonista in ogni fatto d'arme, trovava poi la morte nel dicembre del 1944 in uno scontro a fuoco nella piazza di Piobesi. Generosa figura di combattente animato da grande amor di Patria. — Val Pellice-Piobesi, 10 settembre 1943-9 dicembre 1944.

NERI Domenico, nato il 14 maggio 1924 a Casola Valsenio (Ravenna). — Al comando della sua compagnia partecipava ad audaci azioni contro i tedeschi sottraendo loro armi e munizioni. Il 24 settembre 1944, pur essendo seriamente ammalato, guidava valorosamente i suoi uomini in un attacco contro forze nazifasciste superiori per numero e armamento. Nell'aspro combattimento, che si protraeva senza sosta per tutta la giornata, mentre guidava l'assalto all'arma bianca per la conquista definitiva della posizione tenuta dal nemico, cadeva colpito al cuore, lasciando, con l'estremo sacrificio, una fulgida testimonianza di attaccamento alla Patria e al dovere. — M. Gorneto-Brisighella, 25 settembre 1944.

OLIVIERI Alfredo, nato il 6 novembre 1909 a Castel Guelfo di Bologna. — Commissario di compagnia, nelle azioni più difficili sapeva infondere ai compagni la sua tenace fede e la sua indomabile combattività. Nei giorni decisivi dell'avanzata alleata, si distingueva nei combattimenti più audaci contro le truppe tedesche dando un fulgido esempio di generoso eroismo e di sprezzo del pericolo. In un furioso scontro veniva colpito da varie grosse schegge e ferito mortalmente. Ormai morente si trascinava ancora fra i compagni combattenti e, sparando gli ultimi colpi della sua arma, li incitava alla lotta per poi spirare al grido di: « Viva l'Italia ». — Castel del Rio, 29 settembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

DOVANO Remo, nato il 21 aprile 1920 a Torino. — Partigiano combattente, pur esente da obblighi militari, partecipava volontariamente fin dall'inizio, alla lotta partigiana condotta dalle bande SAP operanti nell'astigiano, e si distingueva in azioni di guerriglia, recupero ed occultamento di armi nella zona di Borgo S. Dalmazzo. Durante una missione operativa veniva catturato unitamente ad altri partigiani e, benché sottoposto a crudeli torture, assumeva su di se ogni responsabilità salvando così la vita ai suoi commilitoni. Condannato a morte affrontava impavido il plotone di esecuzione offrendo agli ideali, che così tenacemente aveva difeso, la sua giovane esistenza. — Asti, 4 maggio 1944.

FALCIONE Roberto, nato il 15 agosto 1917 a Fobello (Vercelli). — Valoroso alpino del 4° reggimento dopo l'8 settembre, passava con tutto il suo reparto a combattere insieme ai partigiani jugoslavi. Catturato in un combattimento contro i tedeschi e deportato in Germania, riusciva a fuggire e si arruolava nelle formazioni partigiane della Valsesia. Nominato comandante di battaglione, si distingueva in rischiose azioni armate contro i nazifascisti.

In un'ennesima azione, nel generoso tentativo di porre in salvo da sicura morte alcuni gregari rimasti accerchiati dal nemico, veniva colpito a morte. — Vanzone Isolella-Borgosesia, 19 dicembre 1944.

CROCI

BRAMBILLA Leopoldo Enrico, nato il 7 marzo 1920 a Montù Beccaria (Pavia). — Partigiano militante nella formazione « Dario Barni » sorpreso dal nemico mentre ritornava da una missione speciale, sosteneva la lotta fino all'eusarimento delle munizioni. Catturato, e messo di fronte al plotone di esecuzione, affrontava la morte con impavido coraggio. — Montù Beccaria, 24 gennaio 1945.

BRAMBILLA Renzo Teresio, nato il 2 marzo 1926 a Montù Beccaria (Pavia). — Partigiano operante nella formazione « Dario Barni », partito per una pericolosa missione e compiutala, nonostante le numerose difficoltà, veniva sorpreso dal nemico sulla strada del ritorno. Sostenuta un'impari lotta fino all'esaurimento delle munizioni, veniva catturato e trascinato di fronte al plotone di esecuzione che affrontava da autentico eroe. — Montù Beccaria, 24 gennaio 1945.

GIORIA Giannino, nato il 3 marzo 1923 a Dagnente (ora Arona) (Novara). — Comandante di distaccamento, partecipava a numerose azioni di guerriglia, attività in cui maggiormente si evidenziava il suo coraggio fino al limite della temerarietà. Il 16 marzo 1945, a Montrigiasco, durante un combattimento contro soverchianti forze nemiche, cadeva eroicamente nel tentativo di salvare i propri compagni. — Montrigiasco, 16 marzo 1945.

MARASINI Piero, nato il 29 giugno 1922 a Parma. — Arruolatosi nelle file partigiane sin dalla loro formazione, partecipava a numerose azioni contro il nemico distinguendosi per coraggio e capacità. Durante una furiosa battaglia contro ingenti forze tedesche, nel tentativo di porre in salvo un compagno gravemente ferito, veniva, a sua volta, colpito a morte da franchi tiratori nemici. — Gravellona, 13 settembre 1944.

ODDICINI Licinio, nato il 28 maggio 1919 a Omegna (Novara). — Comandante di reparto partigiano, nelle giornate insurrezionali di Milano, mentre tentava di introdursi nel carcere di S. Vittore per liberare i detenuti politici e per rifornirli di armi, veniva scoperto dal personale di guardia ed attaccato. Si defendeva con indomito coraggio finché, colpito a morte da una raffica nemica, cadeva al grido di « Viva l'Italia libera! ». — Milano, 26 aprile 1945.

(9728)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 175

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

FRASSI Luigi, nato il 21 ottobre 1920 a Crema. — Partigiano combattente aderiva, fin dall'ottobre del '43, alla lotta di Liberazione, partecipando a moltissime azioni durante le quali metteva in luce le sue spiccate capacità di combattente. Sorpreso con il suo comandante in una casa da un gruppo di brigatisti neri travestiti da partigiani e guidati da un traditore, affrontava risolutamente l'avversario intimandogli la resa. Caduto il proprio comandante, nel.o scontro a fuoco che seguiva, riusciva ad aver il sopravvento sull'avversario, in una lotta impari, rimanendo padrone del campo. Magnifico elemento, partigiano coraggioso ed audace, instancabile nello svolgimento dei suoi compiti, ha saputo distinguersi tra gli appartenenti al movimento partigiano. — Benevagenda, 27 marzo 1945.

MAGNI Mario, nato il 15 ottobre 1921 a Vidigulfo (Pavia). — Partigiano combattente si faceva notare per l'entusiasmo e l'accanimento con cui intraprendeva la lotta contro i nemici della libertà. Durante un violento rastrellamento, si prodigava, con pochissimi compagni, a tenere testa al plotone di punta nemico, coprendo così il ripiegamento della Brigata. Alla fine appoggiava l'azione dei pochi compagni rimasti con lui, ma durante lo sganciamento, quando ormai stava per raggiungere posizioni sicure in seno al proprio reparto, veniva ferito ad una spalla; benchè stremato, ma non domo, con un ultimo sforzo riusciva ugualmente a ricongiungersi ai suoi. Valido esempio di spirito di corpo e di attaccamento e dedizione agli alti valori di Libertà. — Pontetto (La Maddalena), 10 maggio 1944.

MALAN Roberto, nato il 24 marzo 1920 a Catania. — Partigiano combattente si distingueva per le sue doti di organizzatore e di animatore acquistando un immediato ascendente sui colleghi. Nel corso di un duro rastrellamento tedesco, teneva testa per una intera giornata con pochi uomini, da una posizione montana sistemata a difesa, ad un reparto nemico ben più numeroso. Nella lotta che ne seguiva abbatteva con una raffica di mitragliatrice, un aereo avversario e costringeva infine il nemico a ripiegare con gravoso contributo di sangue; alcune centinaia di nuovi adepti alla causa partigiana, da poco accorsi dalla pianura, potevano così ritenersi salvi Figura popolare nella guerra di Liberazione, diveniva esempio costante, ai suoi uomini, per serietà, per tenacia, e per spirito di sacrificio. — La Giana (Val Germansca), 24 marzo 1944.

CROCI

MANERA Gelindo, nato il 6 novembre 1925 a Vogogna (Novara). — Partigiano combattente di giovane età, si votava con entusiasmo alla lotta per la Resistenza e si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Insieme ad altri due compagni, piombava di sorpresa, con impeto ed audacia, sull'accantonamento di un forte distaccamento nemico, facendo un buon numero di prigionieri e sottraendo una notevole quantità di armi e munizioni. Magnifica figura di combattente eroico e coraggioso. — Masone, 25 maggio 1944.

MARINETTI Giuseppe, nato il 14 febbraio 1925 a Racconigi (Cuneo). — Giovane partigiano, aderiva alla lotta di Liberazione con slancio sincero dimostrando spirito di sacrificio e attaccamento al dovere. Durante un attacco contro un presidio nemico, i due compagni, che con lui erano addetti alla mitragliatrice, cadevano, uno ferito gravemente e l'altro colpito a morte. Imperterrito resisteva da solo e, senza cessare il fuoco, portava al sicuro l'arma e quindi tornava a riprendere il compagno ferito sottraendolo alla imminente e sicura cattura. Alto esempio di attaccamento al dovere, spirito di sacrificio e spiccatissimo altruismo. — Busca, 26 luglio 1944.

MARTINELLI Aristodemo, nato il 30 marzo 1927 a Monza. — Partigiano combattente aderiva, appena diciassettenne, alla lotta di Liberazione, dando prova di attaccamento al dovere e di coraggioso sprezzo del pericolo. Con l'incarico di vice capo squadra, partecipava all'attacco del posto di blocco di Viale Monza. Fallita la sorpresa, nel combattimento che ne seguiva, in condizioni di assoluta inferiorità di mezzi accettava la lotta e, grazie al suo coraggio, infliggeva all'avversario sensibili perdite, riuscendo anche a portare in salvo l'unico compagno rimasto ferito. Magnifico esempio di combattente coraggioso e di generoso compagno d'armi. — Sesto San Giovanni, 7 aprile 1945.

MAZZA Giuseppe, nato il 1° gennaio 1924 a Tiriolo (Catanzaro). — Partigiano combattente dotato di elevate capacità militari, fu tra i primi ad impugnare l'arma per la libertà della Patria. Durante un attacco, condotto da forze superiori per numero e mezzi, teneva con pochi compagni, la posizione sottoposta ad intensa azione di mortai. Nella lotta ravvicinata che ne seguiva si batteva con accanimento infliggendo perdite al nemico che, di fronte alla decisa resistenza, desisteva dall'attacco e ripiegava. Valido esempio di combattente eroico e coraggioso, consapevole degli alti valori di amor patrio, di cui era ampiamente dotato. — Castiglione d'Asti, 25 marzo 1945.

MICHIELETTI Mario Marino, nato l'8 settembre 1924 a Porto Tolle (Rovigo). — Partigiano combattente, in ogni occasione sapeva prendere decisioni ardite dando prova di coraggio e di prontezza. Durante un'ispezione ad un treno passeggeri, mentre il comandante di Brigata saliva sullo stesso, egli restava a terra per evitare sorprese dall'esterno. Durante l'azione il proprio comandante, all'interno di un vagone, si trovava di fronte ad un nutrito gruppo di tedeschi, per cui, fatto segno ad intenso fuoco nemico ed essendosi inceppato il suo mitra, si vedeva costretto a ritirarsi. Il Michieletti, resosi conto dell'accaduto, con sprezzo del pericolo e incurante della reazione avversaria, si lanciava all'interno del vagone, tenendo testa al nemico e permettendo lo sganciamento del proprio comandante salvandolo da sicura morte. Raro esempio di valore, di alto cameratismo ed elevato senso del dovere. — Stazione di Baveno (Arona), 25 settembre 1944.

(9721)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. **875**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma alla stessa facoltà dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 867, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, adottate rispettivamente il 3 giugno 1977 e 11 novembre 1977, con le quali si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di economia politica della stessa

facoltà, per ragioni di organizzazione didattica, dato il peso e l'importanza delle materie economiche nella facoltà;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di economia politica della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di economia politica I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 867 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Fabio Del Prete e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Bari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di economia politica I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 867, è attribuito, unitamente al titolare dott. Fabio Del Prete, alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Registro n. 133 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1978, n. **876.**

Autorizzazione alla emissione nell'anno 1979 di carte valori postali commemorative e celebrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1979 le seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo; francobolli di propaganda pro hanseniani; francobolli celebrativi dei campionati mondiali di ciclocross; francobolli commemorativi di Albert Einstein nel centenario della nascita; francobolli commemorativi di Sir Rowland Hill nel centenario della morte; francobolli celebrativi dell'Idea europea; francobolli celebrativi del primo congresso in Italia del Rotary; francobolli commemorativi di Ottorino Respighi nel centenario della nascita; francobolli celebrativi della 3ª Esposizione mondiale delle telecomunicazioni; francobolli celebrativi della 3ª Esposizione mondiale delle macchine utensili; francobolli celebrativi della XXI Giornata del francobollo; aerogramma celebrativo del 70° anniversario del primo aereo a progettazione italiana e prima manifestazione aviatoria internazionale a Brescia; francobolli celebrativi dei campionati europei di pallacanestro; francobolli celebrativi del congresso dell'Unione postale universale (U.P.U.); francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1979 delle seguenti carte valori postali:

1) francobolli celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo;

2) francobolli di propaganda pro hanseniani;

3) francobolli celebrativi dei campionati mondiali di ciclocross;

4) francobolli commemorativi di Albert Einstein nel centenario della nascita;

5) francobolli commemorativi di Sir Rowland Hill nel centenario della morte;

6) francobolli celebrativi dell'Idea europea;

7) francobolli celebrativi del primo congresso in Italia del Rotary;

8) francobolli commemorativi di Ottorino Respighi nel centenario della nascita;

9) francobolli celebrativi della 3ª Esposizione mondiale delle telecomunicazioni;

10) francobolli celebrativi della 3ª Esposizione mondiale delle macchine utensili;

11) francobolli celebrativi della XXI Giornata del francobollo;

12) aerogramma celebrativo del 70° anniversario del primo aereo a progettazione italiana e prima manifestazione aviatoria internazionale a Brescia;

13) francobolli celebrativi dei campionati europei di pallacanestro;

14) francobolli celebrativi del congresso dell'Unione postale universale (U.P.U.);

15) francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1979
Registro n. 2 Poste, foglio n. 257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978, n. **877**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 29. — La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso la clinica odontoiatrica e conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.

Art. 30. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 31. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 32. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 33. — Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di ventuno iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 34. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 35. — Il piano di studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) odontotecnica;
2) embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
3) microbiologia e igiene orale;
4) farmacologia odontostomatologica;
5) patologia odontostomatologica;
6) anestesia e chirurgia stomatologica;
7) odontoiatria conservativa (1° anno).

Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) odontoiatria conservativa (2° anno);
2) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno);
3) parodontologia (1° anno);
4) anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5) odontoiatria infantile;
6) radiologia odontostomatologica;
7) ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno);
8) chirurgia maxillo-facciale (1° anno).

Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) clinica odontostomatologica;
2) chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
3) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
5) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
6) parodontologia (2° anno).

Esercitazioni pratiche.

Art. 36. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 37. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Art. 38. — Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti e materiale.

Al termine dei corsi di studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia, gli

interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Registro n. 133 *Istruzione, foglio n.* 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **878.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà sono aggiunti i seguenti:

neuropsichiatria infantile;
terapia intensiva;
medicina delle comunità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Registro n. 133 *Istruzione, foglio n.* 255

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **3.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: Le richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo se motivate.

All'articolo 2, nel primo comma, le parole: Gli enti locali, *sono sostituite dalle parole*: I comuni, le province ed i loro consorzi.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, previsto dalle norme che disciplinano i bilanci degli enti locali per l'anno 1979.

Ove siano accertate maggiori entrate proprie dell'ente, queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Per i comuni che usufruiscano di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Le province, i comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare, entro e non oltre il 30 giugno 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione. Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che, approvati dal consiglio, sono compresi nel piano generale di riorganizzazione.

In tale piano di riorganizzazione vanno riconsiderati anche i posti previsti nei provvedimenti deliberativi di modifica della pianta organica del personale che, all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino esaminati o non ancora sottoposti alle definitive determinazioni della commissione centrale per la finanza locale.

Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:

a) il quadro della situazione esistente, per l'ente ed ogni singola azienda, con l'indicazione sintetica dei compiti delle singole strutture, nonché delle unità e dei livelli funzionali del relativo personale in servizio;

b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di organicità, negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;

c) le funzioni delle singole aziende, con la valutazione delle possibilità di fusione di aziende e di unificazione dei servizi operativi di comune interesse;

d) le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle singole aziende, sia tra l'ente locale, consorzi ed aziende;

e) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti nonché le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.

Nel caso in cui siano stati adottati i provvedimenti di ristrutturazione previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, ma i provvedimenti stessi non siano stati approvati alla data del 18 novembre 1978, gli enti devono riadottare il piano di riorganizzazione in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Ove, invece, detti provvedimenti di ristrutturazione siano stati approvati gli enti non sono tenuti a riadottarli ove i medesimi corrispondano alle esigenze dell'ente, non superino il numero dei posti di cui è complessivamente consentita la utilizzazione nell'anno 1979, anche ai sensi della normativa richiamata nel diciannovesimo comma del successivo articolo 5 e risultino uniformati ai criteri indicati nel precedente comma; è necessaria tuttavia delibera confermativa del piano soggetto al solo controllo del competente comitato regionale.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma, già previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale nella composizione della sezione organici — secondo quanto stabilito dal quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 — soltanto se il numero dei posti nello stesso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio per l'anno 1976, elevato degli incrementi deliberati nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6, nonché dei posti istituiti dall'articolo 8 della legge 29 novembre 1977, n. 891, e degli incrementi previsti dal successivo articolo 5 per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti effettivamente verificatisi nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6. Ai medesimi effetti il raffronto numerico di cui al terzo comma va operato, ove gli enti locali abbiano proprie aziende speciali, tra la somma del personale complessivamente in servizio nell'anno 1976 presso i comuni, le province e le rispettive aziende e la somma dei posti di organico contenuti nei piani di riorganizzazione riguardanti sia i medesimi enti che le rispettive aziende.

Non sono considerati, invece, ai fini di cui al precedente comma, i posti che le province ed i comuni sono obbligati ad istituire nei loro organici ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469, sull'ordinamento delle case mandamentali, nonché per l'assorbimento del personale dei disciolti comitati provinciali caccia, Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI), enti comunali di assistenza, patronati scolastici ed eventualmente delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che verranno disciolte, e di altri enti che, entro il 30 giugno 1979, saranno disciolti.

L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo articolo 5 del presente decreto.

Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno fissate le modalità, le procedure ed i termini per la redazione da parte dei comuni, delle province e dei loro consorzi di un censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali medesimi e le aziende speciali.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o che sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel sesto comma del precedente articolo 4. Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

Il termine del 31 dicembre 1976 ai fini del limite massimo del personale da assumere nel 1979 è stabilito al 31 dicembre 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976,

n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle province. Tuttavia, ai fini delle assunzioni di cui al successivo sesto comma, dovrà essere considerato separatamente il personale addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorché il provvedimento medesimo avrà acquistato efficacia, fermo restando l'espletamento dei concorsi già banditi alla data del 18 novembre 1978, alla immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. La sistemazione in ruolo può avvenire anche nei confronti di personale di società a prevalente partecipazione di enti locali, previa delibera di scioglimento da parte del consiglio comunale e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianità maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta società può essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purché il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello del personale comunale di pari qualifica ed anzianità.

Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione, sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro il periodo massimo di un quinquennio.

Le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-1980. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo. Le assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti corrispondenti al numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio nell'anno 1980, non potranno essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.

Sempre in deroga al divieto previsto dal primo comma, gli enti locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente necessari, ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purché queste ultime risultino ultimate ma non ancora attivate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o in corso e da attivare entro il 1° ottobre 1979.

Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, nonché per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, il personale impiegato nelle anzidette associazioni non rientra nei limiti di cui al presente decreto, sempreché non ecceda un numero di assunti superiore ad una unità per i comuni superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una unità per ogni tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al sesto somma, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio)-popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, risulti inferiore a 1:150, possono assumere, purché non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dalla applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio.

In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50 per cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1:150, oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle piante organiche già approvate dai competenti organi di controllo entro il 31 dicembre 1976.

Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario.

E' consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31 dicembre 1978.

E' consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purchè nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11 per cento.

Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari in aspettativa per puerperio operanti nel settore scolastico.

Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo.

I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Le deliberazioni di assunzione adottate in virtù dei commi settimo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo comportano la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive dopo l'esame del comitato regionale di controllo, ove questo non rilevi vizi.

Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneità.

Le aziende, in sede di regolamento del proprio personale, sono tenute a determinare, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti da assegnare con le modalità dell'articolo 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del presente articolo sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria per l'anno medesimo e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 12 della legge finanziaria stessa entro il 31 marzo 1980.

Dopo l'articolo 5 *sono aggiunti i seguenti*:

Art. 5-*bis*. — Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione è sospesa la trasformazione dei servizi pubblici, attualmente gestiti in economia, in aziende speciali municipalizzate. Tale divieto può essere derogato solo qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

E' consentita l'assunzione in gestione diretta dei servizi appaltati, a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.

Per il funzionamento di detti servizi gli enti locali provvedono all'assunzione del personale in misura non superiore a quella risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione, per l'espletamento del servizio in appalto.

Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato giuridico e trattamento economico viene regolato dal contratto dei dipendenti degli enti locali, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali.

Art. 5-*ter*. — A partire dal 1° marzo 1979 e fino alla entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, è fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azioni, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

All'articolo 6, *al nono comma, è soppressa la parola*: massima;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

E' fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilità di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso è erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi.

Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato già provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo già corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti princìpi:

a) prevedere termini per ogni fase relativa all'*iter* di adozione degli strumenti urbanistici;

b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

c) definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.

Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera *b*), non può essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione.

Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di legittimità.

All'articolo 11, al primo comma, le parole: quadriennio 1974-77, *sono sostituite con le seguenti*: quinquennio 1974-78;

e dopo le parole: una maggiorazione, *sono inserite le seguenti*: rispettivamente del 15 e.

All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

All'articolo 14 le parole: 10 per cento, *sono sostituite con le seguenti*: 15 per cento;

e sono aggiunte, in fine, le parole: e comunque dovrà contribuire a determinare un incremento percentuale delle entrate complessive per trasferimenti a carico del bilancio dello Stato non inferiore a quello assicurato, rispetto al 1978, all'ammontare del fondo per le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 291.

All'articolo 16 le parole: nell'anno 1978, *sono sostituite con le seguenti*: nell'anno 1976.

All'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979, possono essere disposti pagamenti, in conto anno 1978, per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-*bis*. — Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI, sarà provveduto, entro il 30 giugno 1979, a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni e i relativi bilanci, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei relativi tesorieri contenute negli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1980.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

La sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti, mediante emissione di cartelle, a comuni, province e loro consorzi anche per l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti territoriali e delle loro aziende.

L'importo unitario delle singole operazioni non potrà essere inferiore a 10 miliardi di lire. Per il raggiungimento di tale importo, le regioni o consorzi di enti locali territoriali possono organizzare la domanda di più comuni o province. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le relative modalità e procedure.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite eventuali diverse modalità di erogazione delle somme, nonché il tasso di interesse da riconoscere all'ente mutuatario sulle somme rimaste da somministrare.

All'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente:

L'articolo 72, libro secondo, del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:

a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e delle loro aziende;

b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;

c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare a servizio pubblico;

d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico.

Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve estinguere contestualmente il residuo debito »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Per le operazioni di finanziamento di opere di pertinenza delle aziende di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accettare le garanzie previste dalla legge stessa;

dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, predispone il programma di massima per l'utilizzazione e la ripartizione per grandi aree, con particolare riferimento al Mezzogiorno, dei fondi sulla base delle risorse che si prevedono disponibili per l'anno successivo. Il programma di cui sopra è comunicato dal Ministro del tesoro al Parlamento.

Per l'anno 1979 la comunicazione di cui al comma precedente sarà effettuata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dopo l'articolo 19 *è aggiunto il seguente*:

Art. 19-*bis*. — L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti ».

In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 2.

Le disposizioni in materia di finanza locale contemplate dalla legge finanziaria per l'anno 1979 si intendono integrate dalle disposizioni previste nel decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, quali modificate dalla presente legge di conversione.

Art. 3.

Nei confronti degli enti locali a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge finanziaria per l'anno 1979, qualora sia stata trattenuta dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro quota parte della esposizione debitoria al 31 dicembre 1977 posta a carico dello Stato, verrà provveduto al relativo rimborso a cura del Ministero del tesoro.

Tale rimborso non avrà luogo qualora l'ente locale accerti in sede consuntiva un avanzo di gestione per l'anno finanziario 1978.

Art. 4.

Per l'esame dei piani di organizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto 10 novembre 1978, n. 702, e delle modifiche di organico di cui al quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, la commissione centrale per la finanza locale delibera sotto la presidenza del Ministro dell'interno o del Sottosegretario da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari dirigenti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, nonché di tre rappresentanti delle amministrazioni comunali o provinciali, in relazione alla materia trattata, designati dal Ministro dell'interno su proposta dell'ANCI e dell'UPI.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno.

Per ciascun membro effettivo della commissione deve essere prevista la nomina di due supplenti.

Con decreto del Ministro dell'interno potranno, ove necessario, essere costituite una o due sottocommissioni di detta commissione centrale, ad analoga composizione rappresentativa, i cui componenti saranno anche scelti tra i supplenti di cui al comma precedente.

E' soppresso l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Il Ministro dell'interno, con propri decreti, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, provvederà altresì a:

1) disciplinare il funzionamento della commissione centrale finanza locale e delle sottocommissioni, prevedendo termini per l'adozione delle relative determinazioni e modalità di audizione, su richiesta delle amministrazioni degli enti locali di più grande dimensione;

2) assicurare la ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici di segreteria della commissione e delle sottocommissioni nonché del servizio che sarà preposto al loro coordinamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — ROGNONI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1978.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Il dott. ing. Tullio Grimaldi, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è nominato, a decorrere dal 14 dicembre 1978, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ing. Genserico Mannucci, che cessa in pari data dall'incarico per collocamento a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1978

PERTINI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1978
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 50

(44)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1979.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, con cui, tra l'altro, è stato costituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito centrale);

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto lo statuto dell'Istituto predetto approvato con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1952, e successive modificazioni;

Considerato che il prof. Giannino Parravicini, confermato presidente del « Mediocredito » con proprio decreto in data 13 giugno 1973, è scaduto di carica;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, formulata dopo aver sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed acquisito il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, reso nelle sedute, rispettivamente, del 21 novembre 1978 per il Senato e del 23 novembre 1978 per la Camera dei deputati;

Decreta:

Il dott. Rodolfo Banfi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) su designazione dei Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero ed assume la funzione di presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Nei confronti del dott. Banfi non ricorrono le incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
BERNARDI

(184)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1978.

Costituzione del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana all'attività del Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1978 concernente la istituzione del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo;

Viste le designazioni delle amministrazioni dello Stato, con le quali si ravvisa l'esigenza di realizzare il coordinamento tra le rispettive attività istituzionali che possono avere proiezioni a livello comunitario;

Preso atto della volontà manifestata dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, già rappresentate in seno al comitato chiamato dal trattato istitutivo della C.E.E. ad assistere la commissione delle Comunità europee nella gestione del Fondo sociale europeo, di non avvalersi della facoltà di designare rappresentanti diversi da quelli che fanno già parte del comitato predetto;

Viste le designazioni, dei rappresentanti regionali, effettuate dalla commissione interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Ravvisata l'urgenza di provvedere alla costituzione del comitato in vista di realizzare la migliore e più efficace partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo;

Decreta:

Il comitato per il coordinamento della partecipazione italiana all'attività del Fondo sociale europeo, è costituito da:

Gallo avv. Armando, Cavallaro dott. Antonino, Cristofanelli dott. Luigi, Izzo Antonio, Vercellino Enrico, Cavazzuti Giovambattista, Capecchi avv. Giancarlo, Politi dott. Corrado, Paggi dott. Guido, rispettivamente rappresentanti effettivi o supplenti del Governo, dei lavoratori e degli imprenditori in seno al comitato chiamato dal trattato istitutivo della Comunità economica europea ad assistere la commissione delle Comunità europee nella gestione del Fondo sociale europeo;

Calia dott. Carlo, Maniaci dott. Carmelo, Thiery dott. Giovanni, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministèri degli affari esteri, della pubblica istruzione, del bilancio e della programmazione economica;

Lauriti dott. Silvio, nella qualità di dirigente generale preposto alla Direzione generale del collocamento della manodopera;

Saba prof. Vincenzo, presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;

assessori Avino Nicola, Beghin Nello, Malerba Francesco, Porcelli Francesco, Rais Franco, Tassinari Luigi, in rappresentanza delle regioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(135)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1975, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota n. 15995 del 2 ottobre 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Potenza, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

De Marco dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Vincenzo ing. Bruno, rappresentante del genio civile;

Avena comm. Alfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pace dott. Leonardo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gentile Savino, Cioffi Canio, Donato Paolino, Falcitelli Mario, Marcone Francesco, Rapolla Pietro e Tarsitano Angiolino, rappresentanti dei lavoratori;

Scioscia Angelo, Boezio per. ind. Giuseppe, Martorano geom. Domenico, Nolè geom. Salvatore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ambrosio geom. Gerardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10310)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano:

tariffa 4 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 8128 del 14 marzo 1973 e n. 9838 del 26 novembre 1975);

tariffa 5 U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 8128 del 14 marzo 1973 e n. 10706 del 15 aprile 1977);

tariffa 5 U/n, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10706 del 15 aprile 1977);

tariffa 4 A/n, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10706 del 15 aprile 1977);

tariffa 5 U/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 8128 del 14 marzo 1973);

tariffa 9 A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 8128 del 14 marzo 1973);

tariffa 4 AC, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 4A 2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5U 2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 4 AB, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % a partire dal secondo anno.

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(10179)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1260/78 del 12 giugno 1978;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1261/78 del 12 giugno 1978 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente i prezzi di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1978-79;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1262/78 del 12 giugno 1978, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 976/78 del 12 maggio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1978-79;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1978-79, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 16 novembre 1978 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento numero 1418/76, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento n. 1260/78 del 12 giugno 1978, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1978-79.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1978-79 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1978 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1978-79 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 20.192,70 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,050% e con resa globale del 71% ». A detto prezzo di base di intervento si applicano le maggiorazioni di qualità (importi correttori) relative alle varietà di cui alla tabella 1.

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono modificate come da tabella 2.

Tutte le altre varietà non contemplate nelle tabelle 1 e 2 sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1978 e per dieci mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 207,72 per quintale di risone fino a un massimo di L. 2.077,20.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1979, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1978, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 461,60 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1979, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1979.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1978 e termina il 31 agosto 1979, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dallo Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato allo Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1979, al Ministero della agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1979, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1979, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Per incondizionata accettazione

L'Ente nazionale risi

Il presidente: GAVAZZINI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA 1

Tipo	DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' DEL RISO	Importo correttore in lire per 100 kg di risone
A	Carola, Cesariot, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	634,70
B	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone nano	923,20
C	Razza 77, Redi	1.154 —
D	Baldo, Rizzotto, Roma	1.384,80
E	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe, Ribello, Ringo, Rocca, Volano	1.846,40
F	Anseatico, Carnaroli	2.308 —
G	Italpatna, Romanico, Silla	2.885 —
H	Delta	3.462 —

TABELLA 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' DEL RISO	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G. G., Monticelli, Ticinese .	63 %	71 %
Bahia, Carola, INRA 68/1, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	60 %	70 %
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59 %	70 %
Europa, Silla	58 %	70 %
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56 %	68 %
Arborio	56 %	70 %
Delta	55 %	68 %
Carnaroli, Vialone nano	55 %	70 %

TABELLA 3

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 288,50 al quintale
Dal 15,50 al 16,00 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 288,50 al q.le e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 4

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni				
	A grani tondi	Carola - Cesariot - Navile - Rosa Marchetti - Vitro	Bahia - INRA 68/1 - Maratelli - Precoce Rossi - Romeo - Vialone nano	Razza 77 - Redi	Roma - Baldo - Rizzotto
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:					
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	161,55	166,60	168,95	170,75	172,60
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	161,55	166,60	168,95	170,75	172,60
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:					
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	121,15	124,95	126,70	128,10	129,45
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	121,15	124,95	126,70	128,10	129,45

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni			
	Arborio - Arlesienne - Europa - Ribe Ribello - Ringo - Rocca - Volano	Anseatico - Carnaroli	Italpatna - Romanico - Silla	Delta
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:				
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	176,30	180 —	184,60	189,25
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	176,30	180 —	184,60	189,25
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:				
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	132,25	135 —	138,45	141,95
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	132,25	135 —	138,45	141,95

TABELLA 5

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

DIFETTI DEI GRANI	Sui risoni		
	A grani tondi	Carola - Cesariot - Navile - Rosa Marchetti - Vitro	Vialone nano - Bahia - INRA 68/1 - Maratelli - Precoce Rossi - Romeo
Gessati	Dal 3 al 6 %: L. 100,95 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 104,15 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4 %: L. 105,60 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 10 %: L. 100,95 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 104,15 per ogni punto	Dal 3 al 5 %: L. 105,60 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 3 %: L. 151,45 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 156,20 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2 %: L. 158,35 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 all'1 %: L. 151,45 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 156,20 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75 %: L. 158,35 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 all'1 %: L. 151,45 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 156,20 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50 %: L. 158,35 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 807,70 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 833,10 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175 %: L. 844,65 per ogni 1/8 di punto

DIFETTI DEI GRANI	SUI RISONI		
	Razza 77 - Redi	Baldo - Rizzotto - Roma	Arborio - Arlesienne - Europa - Ribe - Ribello - Ringo - Rocca - Volano
Gessati	Dal 3 al 4%: L. 106,75 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 107,90 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 110,20 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 5%: L. 106,75 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 107,90 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 110,20 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2%: L. 160,10 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 161,85 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 165,30 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 160,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 161,85 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 165,30 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 160,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 161,85 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 165,30 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 853,85 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 863,10 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0.175%: L. 881,55 per ogni 1/8 di punto

DIFETTI DEI GRANI	SUI RISONI		
	Anseatico - Carnaroli	Italpatna - Romanico - Silla	Delta
Gessati	Dal 3 al 4%: L. 112,50 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 115,40 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 118,25 per ogni 1/2 punto
Striati rossi	Dal 3 al 5%: L. 112,50 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 115,40 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 118,25 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2%: L. 168,75 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 173,10 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 177,40 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 168,75 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 173,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 177,40 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 168,75 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 173,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 177,40 per ogni 1/4 di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 900,05 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 923,10 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 946,20 per ogni 1/8 di punto

(64)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1975, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Vista la nota n. 18328 del 4 luglio 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Lecce, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Petruzzelli dott. Francesco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Serrano geom. Luciano, rappresentante del genio civile;

Barbano dott. Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pallara dott. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Tondo Achille, Vadacca Anna, Mauro Mario, Cauzo Antonio, Montinaro Rocco, Merola Salvatore e Dell'Anna Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Di Punzio dott. Umberto, Montinari comm. Donato, Panzera geom. Salvatore e Feola dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rucco Fortunato, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10309)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1975, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota n. 14681 del 16 ottobre 1978, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Viterbo, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

De Paola rag. Mariano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Alparone geom. Francesco, rappresentante del genio civile;

Mattioli Corrado, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Marsiantonio per. agr. Franco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giuliarelli Arsiero, Sciarpa Arcangelo, Zei Eraldo, Sborchia Sebastiano, Capone Angelo, Mancinelli Sandro e Menichelli Radio, rappresentanti dei lavoratori;

Delli Jaconi dott. Antonio, Manganiello comm. Antonio, Menichelli Antonio e Corinti Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pianura Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10308)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Modificazione della forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, della società « Finvest S.p.a. », in Milano, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione e modificazione della denominazione sociale in « Fidinter S.r.l. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1977, con il quale la società « Finvest S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 24 gennaio 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Fidinter S.r.l. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 13 settembre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata con decreto 22 febbraio 1977 alla società « Finvest S.p.a. », con sede in Milano, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Fidinter S.r.l. », con sede in Milano.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(136)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Modificazione alla denominazione sociale della società « General Fund Distribution S.p.a. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, in « Gefidi - Generale fiduciaria di distribuzione - S.p.a. » e trasferimento della sede sociale da Milano a Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1971, con il quale la società « General Fund Distribution S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 11 settembre 1978 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Gefidi - Generale fiduciaria di distribuzione - S.p.a. » ed ha trasferito la sede in Trieste, nonché la successiva comunicazione-istanza del 27 settembre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa, il decreto ministeriale 7 luglio 1971 di autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società « General Fund Distribution S.p.a. », con sede in Milano, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in « Gefidi - Generale fiduciaria di distribuzione - S.p.a. », ed alla sede sociale trasferita a Trieste.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il citato decreto 7 luglio 1971 si intende, pertanto, riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(167)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Vittoria - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria Vittoria - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria Vittoria - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(169)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Einhorn S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione prestata o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 1460 di latte in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 3.697.450 di cui al mod. *B*-Import n. 3734376 rilasciato dal Credito italiano di Milano in data 15 ottobre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalle dogane competenti per tonn. 200 pari a Fr. Sv. 506.500 entro i termini previsti, per il residuo importo di Fr. Sv. 3.190.950 pari a tonn. 1260 è stata effettuata una vendita in transito autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi, per la quale sono stati introitati Fr. Sv. 1.803.400, mentre la rimanente somma di Fr. Sv. 1.548.200 non è stata mai introdotta in Italia;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 15 luglio 1978, con il quale la somma da incamerare veniva stabilita nella misura del 5% dell'importo di Fr. Sv. 1.548.200;

Visti i nuovi elementi forniti al riguardo dall'Ufficio italiano dei cambi con nota n. 982644 del 26 settembre 1978 dai quali emerge che l'importo da incamerare è pari al 5% della somma di Fr. Sv. 1.474.000 che rappresenta la differenza tra il sopracitato residuo di Fr. Sv. 3.190.950 e Fr. Sv. 1.716.950 corrispondente alla quota parte degli introiti della rivendita in transito in parola depurati dal relativo utile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione del Credito italiano nella misura del 5% di Fr. Sv. 1.474.000.

Il presente annulla e sostituisce il precedente decreto ministeriale del 9 giugno 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 15 luglio 1978.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10195)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Belleli - Industrie meccaniche S.p.a., in Mantova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione in temporanea di una partita di tubi in acciaio inox da montare su scambiatori di temperatura di origine e provenienza Giappone, la ditta Belleli - Industrie meccaniche S.p.a. di Mantova ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 174.120,80 di cui al mod. *B*-Import n. 5725702 rilasciato dalla Banca S. Paolo di Brescia in data 8 febbraio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Mantova il 19 maggio 1977 con un ritardo, quindi, di quarantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 450150 del 3 febbraio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al tardivo rilascio della prescritta licenza ministeriale da parte dei competenti dicasteri;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 2 giugno 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'operatore italiano, prima di effettuare il pagamento, avrebbe dovuto già essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Belleli - Industrie meccaniche S.p.a. di Mantova, mediante fidejussione della Banca S. Paolo di Brescia nella misura del 5 % di US $ 174.120,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10193)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 3000 paia di walkie talkie giocattoli di origine e provenienza Hong Kong la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello ha effettuato un pagamento anticipato di $ 22.021,80 di cui al mod. *B*-Import n. 5825249 del 21 settembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 17 gennaio 1978 con un ritardo, quindi, di cinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 24 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti rivestono carattere esclusivamente commerciale e, pertanto non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria, considerato peraltro che la merce era giunta a destino ancor prima dell'esborso e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a.

di Oleggio Castello, mediante fidejussione della Banca popolare di Intra nella misura del 5 % di $ 22.021,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, ché sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10190)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Texmo, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 agosto 1976, con cui si è disposto l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.r.l. Texmo di Milano, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano nella misura del 5% di Lit. 8.919.250;

Considerate le risultanze del supplemento di istruttoria svolta su istanza da parte dell'Ufficio italiano dei cambi per le quali si rende ora necessario modificare il citato decreto ministeriale 3 luglio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Texmo di Milano, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano nella misura del 5% di Lit. 8.384.250 (anziché Lit. 8.919.250) di cui ai modelli *B*-Import contraddistinti dai numeri 3495/813/3/495/814/865/866/892 e numeri 3496177/179/181/332/333.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10194)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europesca S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Europesca S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 123.878,40, di cui al mod. *B*-Import n. 6517778 rilasciato in data 21 giugno 1977 dalla Banca popolare commercio e industria di Milano, per l'importazione di una partita di pesce congelato di origine e provenienza Sud Africa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 14 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di venticinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, limitatamente a US $ 23.947,20, mentre la differenza è stata importata nei termini di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 992963 del 23 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'8 novembre 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto trattasi di circostanze di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Europesca S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca popolare commercio e industria di Milano, nella misura del 5% di US $ 23.947,20 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(10196)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filpes, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filpes di Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filpes di Forlì è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(91)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesfin, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pesfin di Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pesfin di Forlì è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(92)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Repes di Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Repes di Forlì è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(93)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Quote di riserva delle spese di investimento per l'anno finanziario 1978, da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, il quale stabilisce fino al 31 dicembre 1980 una riserva non inferiore al 40% della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 1 del testo unico n. 218 del 1978;

Visto l'art. 212, primo comma, della legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1973, n. 52;

Visto l'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 377;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 1978 si stabiliscono, al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », in 8.199.290 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico n. 218 del 1978, le spese destinate ai territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni assunti in precedenti esercizi per annualità o per spese pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Considerati i trasferimenti di somme derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (atto Senato n. 1243);

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento iscritto negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo per l'anno finanziario 1978, è stabilita una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero delle finanze:

Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni	L.	3.800.000.000
Cap. 8201. — Costruzione di caselli doganali	»	2.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 8807. — Spese per l'edilizia scolastica sperimentale	L.	4.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7501. — Costruzione a cura dello Stato di opere relative ai porti, ecc.	L.	4.800.000.000
Cap. 7505. — Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime, ecc.	»	250.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, ecc.	»	7.800.000.000
Cap. 7871. — Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese	»	1.000.000.000
Cap. 7872. — Contributi trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese, ecc.	»	200.000.000
Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, ecc.	»	400.000.000
Cap. 9303. — Annualità trentennali per opere da eseguire mediante il sistema della concessione, ecc.	»	800.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti, ecc	L.	300.000.000
Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, ecc.	»	2.400.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, ecc.	L.	700.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 8531. — Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca, ecc.	L.	800.000
Cap. 8551. — Sovvenzioni, borse di studio, ecc.	»	800.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni, ecc.	L.	11.132.000.000
Cap. 502. — Acquisto, costruzione ed installazione di macchinari, ecc.	»	11.512.000.000

Cap. 503. — Miglioramento, ampliamenti e sopraelevazioni di fabbricati, ecc.	L. 6.688.000.000
Cap. 504. — Spese per il potenziamento, e l'ampliamento degli impianti, ecc.	» 1.428.000.000
Cap. 505. — Impianto di stazioni, di linee e di centrali, ecc	» 200.000.000
Cap. 507. — Spese per la costruzione di alloggi popolari, ecc.	» 200.000.000
Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, ecc.	» 3.609.000.000
Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc.	» 3.250.000.000
Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti fissi, ecc.	» 100.000.000
Cap. 515. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto ed installazione di impianti, ecc.	» 757.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici, ecc.	L. 30.000.000.000
Cap. 542. — Acquisto, ecc. di capannoni, ecc.	» 2.200.000.000
Cap. 545. — Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale, ecc.	» 4.000.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzione e miglioramento, ecc.	L. 3.760.000.000
Cap. 512. — Acquisto di impianti, ecc.	» 4.000.000.000
Cap. 515. — Acquisto di impianti, ecc.	» 600.000.000
Cap. 530. — Acquisto di impianti, ecc.	» 12.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 501. — Acquisto mezzi di trasporto	L. 572.000.000
Cap. 502. — Acquisto di macchinari, di impianti, ecc.	» 118.000.000
Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, ecc.	» 14.800.000.000
Cap. 504. — Costruzione, ecc. di fabbricati, ecc.	» 2.000.000.000
Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale, ecc.	» 94.795.040.000

Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 521. — Completamento e riparazione straordinaria di opere edili, ecc.	L. 232.000.000
Cap. 525. — Lavori di conservazione delle riserve biogenetiche, ecc.	L. 150.000.000
Cap. 530. — Spese per l'esercizio di aziende pilota, ecc.	» 200.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1978
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 350

(79)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per alcune strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di Venezia n. 1003 del 13 aprile 1978 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » delle strade provinciali: n. 29 « Mira-Spinea »; n. 31 « Mirano-Oriago » e n. 37 « Salzano-Scorzé »;

Vista la nota n. 4354 del 28 ottobre 1978, con la quale il magistrato alle acque di Venezia esprime parere favorevole alla emanazione del decreto ministeriale per il riconoscimento di « diritto di precedenza » delle strade provinciali suddette;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strade con diritto di precedenza » le strade provinciali: n. 29 « Mira-Spinea », n. 31 « Mirano-Oriago » e n. 37 « Salzano-Scorzé », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Venezia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » in-

tegrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.C.T. dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di « identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.C.T. n. 13450 dell'11 settembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

(46)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 10 luglio 1978 e 4 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(94)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Agrate Conturbia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Agrate Conturbia (Novara), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 10 luglio 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Agrate Conturbia (Novara), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(95)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1979. Prezzo dei prodotti petroliferi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1977 del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1978 del 18 agosto 1978;

Considerata la necessità di procedere ad una revisione dei prezzi in conseguenza dell'aumento del costo della materia prima;

Considerato l'eccezionale incremento dei prezzi internazionali dei gasoli e petroli, che registrano un forte divario rispetto ai prezzi interni con conseguenti riflessi sull'approvvigionamento del mercato nazionale;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi massimi dei seguenti prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	500	480	171
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	446,43	428,57	150,00
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	143,93	134,32	125,01
4. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero, IVA esclusa	L./tonn.	554.577	547.732	151.340
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	424,53	409,30	140,14
b) fino a 450.000 litri annui	»	425,73	410,35	140,68
c) fino a 750.000 litri annui	»	425,68	410,31	140,66
d) fino a 1.300.000 litri annui	»	425,63	410,27	140,64
e) fino a 2.100.000 litri annui	»	426,28	410,84	140,93
f) fino a 3.000.000 litri annui	»	427,48	411,89	141,47
Punti vendita appoggiati	»	429,53	413,70	142,39

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti. Restano altresì fissati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita di carburanti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 425,13 per la benzina super, di L./litro 409,83 per la benzina normale e di L./litro 140,41 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite dei carburanti con il sistema del self-service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	140.520	130.340
	L./litro	111,15	108,57
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	134.450	124.340
	L./litro	106,35	103,57
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	131.450	121.340

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, dei diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 217 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

C) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
		—	—	—	—	—
1) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	135.612	131.450	121.340	83.790	80.640
2) Franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento:						
entro km 30	»	138.612	134.450	124.340	86.790	83.640
da km 31 a 70	»	139.612	135.450	125.340	87.790	84.640
oltre km 70	»	140.612	136.450	126.340	88.790	85.640

3) Per consegne franco deposito del rivenditore, i prezzi di cui al punto 2) possono essere maggiorati di L./tonn. 6.500 per la benzina normale e per il petrolio e di L./tonn. 6.000 per il gasolio e per l'olio combustibile fluido e semifluido.

Per consegne con autotrenobotte completa, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1420 del 20 aprile 1977.

Per consegne frazionate, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

D) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

		Petrolio	Gasolio	Olio combustibile viscosità a 50°C — Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
		—	—	—	—
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	153.450	144.240	91.090	86.890
a.2) I.F. esclusa	»	131.450	122.240	83.790	80.640
a.3) A grossisti titolari di deposito I.F. compresa	»	152.800	143.290	90.440	86.240
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore I.F. compresa:					
superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn.	»	152.450	142.940	90.090	86.240
superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn.	»	152.450	142.440	89.740	86.240
superiori a 100.000 tonn.	»	152.450	142.140	89.740	86.240

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80 % della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

b) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre - 31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977;

b.3) le aliquote sottoindicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanza superiore a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro . . . L. 350

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . » 165

per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . » 220

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	O.C. fluido L./tonn.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	13.800	13.370
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	11.950	11.220
3) Per consegne in autotrenobotte	8.770	8.250

Per gli olii combustibili semifluidi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3) aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completa calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente. Per consegne inferiori all'autotrenobotte completa proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e una ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

E) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	142.457	142.457	144.957
Benzina normale N.O. 84/86	135.612	135.612	138.112
Gasolio I.D. non inf. a 53	121.340	121.790	124.290
Petrolio a 32 N.O.	131.450	131.900	134.400
Oli combustibili visc. a 50° C:			
fluido da 3° E fino a 5° E	83.790	84.240	86.740
semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	80.640	81.090	83.590

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili fluidi e semifluidi, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

F) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto d'imposta di fabbricazione e IVA, franco raffineria costiera o deposito costiero:

prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità superiore a 21°C)	L./tonn. 131.450
prodotti assimilabili al gasolio	» 121.340
prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	» 80.640
prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	» 83.790
prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	» 119.400

G) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.300 per le benzine; L./tonn. 1.200 per il petrolio; L./tonn. 1.000 per il gasolio e L./tonn. 900 per gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super o normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo *D*) punti *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *D*), punto *b*.3).

H) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,734
Benzina normale	0,714
Petrolio	0,791
Gasolio autotrazione	0,833
Gasolio riscaldamento	0,835
O.C. fluido	0,923

Il prezzo, di fatturazione ai grossisti titolari di deposito, del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15°C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e la densità effettiva riferita a 15°C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

Roma, addì 11 gennaio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

(194)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 26 ottobre 1978. Direttive per l'applicazione della legge poliennale per l'edilizia residenziale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che gli attribuisce il compito di indicare le linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale, ai fini della predisposizione, da parte del C.E.R., del piano decennale di edilizia residenziale pubblica;

Considerato l'art. 2 della stessa legge che precisa i contenuti per i quali deve fornire gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, il parere della commissione consultiva interregionale;

Delibera:

A. — Ai sensi del punto *a*) del primo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fissa nei seguenti punti le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale:

1) obiettivi centrali della politica nell'edilizia residenziale, in coerenza con gli indirizzi di politica economica generale;

ripresa produttiva del settore;

garanzia dei livelli occupazionali;

riequilibrio degli investimenti a favore delle aree dove i fabbisogni abitativi e la necessità di investimento sono maggiori, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

riequilibrio del rapporto tra la domanda e l'offerta abitativa, tenuto conto che la politica di intervento può basarsi su provvedimenti legislativi, quali la legge n. 10/1977, la legge n. 392/1978 e la legge n. 457/1978, che, consentono un governo complessivo del settore attraverso un programmato sviluppo del territorio e del regime dei suoli, un controllo sul mercato degli alloggi, la razionalizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche e private destinabili al settore;

recupero del patrimonio edilizio e del capitale fisso sociale esistenti e sottoutilizzati:

2) a questi fini è necessario:

a) che l'offerta di alloggi, di nuova costruzione e di quella consentita dal recupero del patrimonio edilizio esistente, sia orientata al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, prioritariamente espressi dalle famiglie che occupano alloggi inadeguati per dimensioni e per caratteristiche tipologiche e tecniche, dalle famiglie di nuova formazione, stimate sulla base di proiezioni demografiche rapportate almeno al prossimo decennio, dalle categorie di popolazione che per condizioni oggettive presentano esigenze abitative speciali (persone sole, anziani, handicappati, ecc.), dal fenomeno migratorio.

Ai fini di cui sopra, il C.E.R. e le regioni dovranno basare la programmazione nazionale e regionale degli interventi su stime coordinate dei fabbisogni abitativi, che tengano conto contestualmente della quantità e della qualità della domanda di alloggi da soddisfare, delle previsioni di sviluppo territoriale e della effettiva disponibilità di aree edificabili;

b) che i costi di produzione e dell'offerta siano tali da migliorare il rapporto tra quantità di risorse finanziarie pubbliche e private impegnate e quantità e qualità degli alloggi prodotti, garantendo contestualmente costi e prezzi adeguati alla capacità di spesa delle famiglie, anche al fine di un contenimento e di una maggiore produttività sociale della spesa pubblica del settore; la riduzione dei costi di costruzione dovrà essere perseguita, non soltanto con la riduzione delle tipologie, ma anche e soprattutto, con una razionalizzazione complessiva dei processi di programmazione territoriale e finanziaria, con un contenimento dei costi della provvista e della intermediazione finanziaria, con una normativa tecnica nazionale regionale tendente a uniformare tipologie, componenti, caratteristiche e requisiti dei materiali e processi costruttivi; in particolare, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la riduzione dei costi deve essere perseguita anche mediante una revisione organica dei sistemi di appalto e di revisione prezzi, unitamente alla semplificazione e accelerazione delle procedure relative all'impiego ed alla erogazione dei fondi.

In questo contesto deve essere promossa e incentivata una industrializzazione del settore che tenga conto, da un lato, della necessità di realizzare con carattere di continuità interventi residenziali di grandi dimensioni nelle aree ove questi sono richiesti, dall'altro, dalla necessità di consentire un adeguato utilizzo dell'esteso tessuto di piccole e medie imprese che caratterizza gran parte dell'apparato produttivo del settore e della domanda abitativa espressa dalla cooperazione, anche organizzate in consorzi temporanei o permanenti, offrendo loro una continuità di possibilità di investimento; agli stessi obiettivi deve essere finalizzata la riforma organizzativa degli I.A.C.P., sia per le competenze nella progettazione e realizzazione degli alloggi che nella gestione del patrimonio alloggiativo pubblico, che il Governo è impegnato a presentare quanto prima al Parlamento, in attuazione del disposto dell'art. 93, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il controllo complessivo dei costi di produzione e di gestione del patrimonio alloggiativo sarà perseguito anche mediante una gestione coordinata delle competenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici ed al C.E.R. in merito alla determinazione dei costi di costruzione e dei valori massimi di costo, mutuo, reddito dei destinatari dei mutui agevolati, rispettivamente previsti dall'art. 6 della legge n. 10/1977, dall'art. 3, lettere *n*) e *o*), della legge n. 457/1978 e dalla legge n. 392/1978.

B. — Ai fini del punto *b)* del primo comma dell'art. 2 della legge n. 457/1978, le esigenze di ripresa produttiva del settore e gli obiettivi ed i vincoli della politica economica nazionale richiedono che la quota di investimenti nell'edilizia residenziale sul P.N.L. non scenda, nel triennio 1979-81, mediamente al di sotto del 5,5 %. Considerato che il piano economico triennale prevede un aumento annuo del P.N.L. del 4 %, in termini reali ne consegue che all'edilizia residenziale dovranno essere assicurati investimenti complessivi in lire correnti pari a miliardi 42.000, per il triennio.

Considerati i finanziamenti assicurati da leggi precedenti e dalla legge n. 457/1978, la quota di fondi pubblici sul totale delle risorse finanziarie dovrebbe garantire un investimento nel settore di almeno il 20 % degli investimenti complessivi.

C. — Ai sensi della lettera *c)* del primo comma dell'art. 2 della legge n. 457/1978 determina nella misura del 50 % la quota minima dei fondi disponibili degli incrementi delle riserve tecniche che gli istituti che gestiscono forme di previdenza debbono destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica.

Il computo della quota suddetta va effettuato con riferimento alla percentuale da destinare agli investimenti immobiliari (nel cui ambito va altresì ricompresa), che ai sensi dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può superare comunque la terza parte dei fondi disponibili.

La misura del 50 % più sopra fissata potrà tuttavia essere variata con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nei casi di dimostrata necessità di dover procedere all'acquisto di beni strumentali indispensabili al proseguimento dell'attività dell'ente che gestisce forme di previdenza.

Per quanto concerne le imprese che gestiscono le assicurazioni contro i danni — nel fare riserva di procedere successivamente alle indicazioni di cui all'art. 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, per i conseguenti provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — determina, ai sensi della predetta lettera *c)*, primo comma, dell'art. 2 della richiamata legge n. 457 del 1978, nella misura del 10 % la quota minima degli incrementi della riserva premi e della riserva sinistri concernenti i rami diversi da quello della R.C. auto, da utilizzare per le finalità di cui sopra.

Agli stessi fini resta altresì ferma la misura minima degli incrementi della riserva premi e della riserva sinistri stabilita con decreto ministeriale del 13 dicembre 1977 su conforme deliberazione del C.I.P.E. del 22 novembre 1977.

Poichè tra le forme di impiego delle riserve matematiche del ramo vita non è prevista la specifica destinazione in titoli per il finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, alla determinazione di una quota minima da destinare allo scopo il Comitato potrà provvedere se le modifiche che saranno eventualmente apportate alla vigente normativa contempleranno la possibilità di impieghi nel settore in argomento.

D. — Ai fini del punto *d)* del primo comma dell'art. 2 della legge n. 457/1978 gli obiettivi ed i vincoli della politica economica nazionale richiedono:

1) la stabilità della quota di finanziamenti pubblici sugli investimenti complessivi, sia per l'edilizia sovvenzionata che per quella agevolata, garantendo l'adeguamento delle disponibilità all'incremento fisiologico dei costi di costruzione;

2) la messa a punto di tipi di agevolazioni, integrative o alternative a quelle definite dalla legge n. 457/1978, per contenere la spesa pubblica ed aumentare l'efficacia sociale, soprattutto a favore delle famiglie con minore possibilità di spesa;

3) l'incremento delle risorse creditizie destinabili all'edilizia convenzionata, priva di agevolazione pubblica, per sostenere, anche tramite la programmazione territoriale degli enti locali, la ripresa e la continuità della produzione di alloggi a tipologia e costi controllati;

4) la definizione di un circuito finanziario speciale, riservato all'edilizia, per la raccolta del risparmio e per le offerte di mutui per favorire l'accesso alla « prima casa ».

Il C.I.P.E. si riserva di verificare la compatibilità e la coerenza dei vari settori di intervento sopra indicati, sulla base della relazione annuale del C.E.R., di cui all'art. 3, lettera *p)*, della legge n. 457/1978.

E. — Ai fini del punto *e)* del primo comma dell'art. 2 della legge n. 457/1978, preso atto che il C.E.R. provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie relative al biennio 1978-79 secondo i criteri fissati dall'art. 2, ultimo comma, e dall'art. 41 della legge, le regioni dovranno localizzare le risorse ad esse attribuite assicurando uno stretto collegamento tra disponibilità ed operatività degli strumenti urbanistici e la destinazione dei finanziamenti, per consentire il tempestivo avvio dei programmi entro le scadenze previste dalla legge, fatta eccezione per quelli finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, per i quali le regioni, di intesa con il C.E.R., potranno stabilire scadenze diverse in ragione di esigenze tecniche ed operative imposte dal tipo di intervento.

Ai fini della ripartizione delle disponibilità del biennio 1980-81, il C.E.R. proporrà al C.I.P.E. criteri aggiornati rispetto a quelli adottati dalla legge per il biennio 1978-79, che terranno conto in particolare della necessità di valutare i fabbisogni di ogni singola regione, non soltanto su stime demografiche istantanee, ma anche sulle previsioni di sviluppo demografico, sulle previsioni e disponibilità di strumenti urbanistici, sulla quantità e sulla qualità del patrimonio edilizio esistente nel quadro degli obiettivi e degli indirizzi della politica economica, industriale e agricola, nazionale e regionale; la proposta di piano che il C.E.R. deve formulare ai sensi del punto *a)* del primo comma dell'art. 3, potrà tener conto della necessità di attribuire alle regioni, e da queste agli organismi attuatori, quote di risorse atte a consentire una programmazione e progettazione degli interventi anticipate rispetto all'iter procedurale fino ad oggi utilizzato, avendo riferimento alla acquisizione ed alla urbanizzazione delle aree.

Le regioni potranno ripartire e destinare le disponibilità, tenendo anche conto della necessità di promuovere, dove possibile, programmi di intervento, che vedono associati, sotto il controllo della regione, operatori pubblici o privati, cooperative di abitazione ed imprese per realizzare interventi unitari, anche al fine di sostenere la crescita e lo sviluppo di un adeguato apparato produttivo nel Mezzogiorno.

F. — Ai fini del punto *f)* del primo comma dell'art. 2 della legge n. 457/1978, fermo restando che il C.E.R. accantona una quota del 3 % dei finanziamenti complessivi, per l'anagrafe dell'utenza, per ricerca e sperimentazione, a valere sulle disponibilità del biennio 1978-79 e che uguale quota deve essere accantonata sulle disponibilità del biennio successivo, il C.I.P.E. si riserva di indicare la destinazione alle singole attività delle quote accantonate sulla base di proposte del C.E.R.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
MORLINO

(97)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontevivo

Con decreto 6 ottobre 1978, n. 72064, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 800 riportato in catasto al comune di Fontevivo (Parma) al foglio 17, mappale 39 p.t.

(171)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'« Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile », in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1978, registro n. 18 Interno, foglio n. 94, sono state approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 23 dello statuto dell'« Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile », in Roma.

(172)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,45	832,45	832,56	832,45	832,40	832,45	832,55	832,45	832,45	832,45
Dollaro canadese	699,90	699,90	699,50	699,90	699,80	699,90	699,95	699,90	699,90	699,90
Franco svizzero	506,48	506,48	506,50	506,48	506,95	506,48	506,36	506,48	506,48	506,50
Corona danese	162,81	162,81	162,75	162,81	162,70	162,81	162,84	162,81	162,81	162,80
Corona norvegese	165,51	165,51	165,50	165,51	165,45	165,51	165,60	165,51	165,51	165,50
Corona svedese	192,22	192,22	192,25	192,22	192,28	192,22	192,30	192,22	192,22	192,25
Fiorino olandese	419,34	419,34	420,25	419,34	419,35	419,34	419,37	419,34	419,34	419,35
Franco belga	28,705	28,705	28,78	28,705	28,70	28,60	28,711	28,705	28,705	28,70
Franco francese	197,31	197,31	197,60	197,31	197,35	197,31	197,46	197,31	197,31	197,30
Lira sterlina	1683,40	1683,40	1684,50	1683,40	1682,77	1683,40	1683,15	1683,40	1683,40	1683,40
Marco germanico	452,48	452,48	452,75	452,48	452,60	452,48	452,60	452,48	452,48	452,50
Scellino austriaco	61,77	61,77	61,8850	61,77	61,82	61,77	61,75	61,77	61,77	61,75
Escudo portoghese	18,20	18,20	17,93	18,20	17,55	18,20	17,95	18,20	18,20	18,20
Peseta spagnola	11,923	11,923	11,92	11,923	11,92	11,92	11,915	11.923	11,923	11,92
Yen giapponese	4,253	4,253	4,27	4,253	4,25	4,25	4,256	4,253	4,253	4,25

Media dei titoli del 9 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,050
» 5,50 % » » 1968-83	83,425
» 5,50 % » » 1969-84	80,200
» 6 % » » 1970-85	80,150
» 6 % » » 1971-86	78 —
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	83,500
» 9 % » » 1976-91	83,275
» 10 % » » 1977-92	85,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,875
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101,150
» » » » 1- 1-1978/80	101,025
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,400
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,500
» » » 10 % 1- 1-1981	96 —
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	82,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,175
» » » 12 % 1- 4-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	832,50
Dollaro canadese	699,925
Franco svizzero	506,42
Corona danese	162,825
Corona norvegese	165,555
Corona svedese	192,26
Fiorino olandese	419,355
Franco belga	28,708
Franco francese	197,385
Lira sterlina	1683,275
Marco germanico	452,54
Scellino austriaco	61,76
Escudo portoghese	18,075
Peseta spagnola	11,919
Yen giapponese	4,254

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Verbania

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;
Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;
Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Verbania;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Verbania.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;
d) avere l'idoneità fisica all'incarico;
e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;
f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;
7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;
10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:
a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;
c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;
d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);
f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;
g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);
h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 198

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Verbania indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1) . . .;

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4) . . . .;

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5) . . . .;

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(103)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Belluno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Belluno (la procura generale di Venezia con nota n. 1664 del 18 marzo 1978 ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1977, registrato il 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 2 maggio 1977 non vi sono stati partecipanti);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Belluno.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 54

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Belluno indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1) . . . . ;

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . ;

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4) . . . . ;

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5) . . . . ;

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6) . . . . ;

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(104)

OSPEDALE « SS. TRINITA' LINA E G. G. PONTI » DI ARONA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(29/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(26/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso a tre posti di assistente presso il centro di medicina sociale per la profilassi, la prevenzione, la diagnosi e la cura delle ametropie e loro complicanze (strabismo ed ambliopia) e del glaucoma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente presso il centro di medicina sociale per la profilassi, la prevenzione, la diagnosi e la cura delle ametropie e loro complicanze (strabismo ed ambliopia) e del glaucoma (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(27/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di endocrinologia;

un posto di aiuto di pediatria medica;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze.

(31/S)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(32/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(33/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente nefrologo addetto alla divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente nefrologo addetto alla divisione di urologia presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(28/S)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(25/S)

OSPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(30/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1978, n. **27.**

Norme di interpretazione ed integrazione alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 7 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere a carico della Regione di cui all'ultimo comma dell'art. 94 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è pari alla differenza tra l'indennità di buonuscita spettante con riferimento alla retribuzione contributiva dei dodici mesi antecedenti la cessazione dal servizio ai sensi delle disposizioni vigenti alla data del passaggio alla Regione per l'E.N.P.A.S. e l'indennità premio di fine servizio spettante con riferimento alla stessa retribuzione ai sensi delle disposizioni vigenti alla data della cessazione per l'I.N.A.D.E.L.

Art. 2.

Al personale cessato dal servizio con diritto alla indennità di premio di servizio e buonuscita spettante rispettivamente da parte dell'I.N.A.D.E.L. e dell'E.N.P.A.S. la Regione corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio.

L'acconto di cui al precedente comma, da liquidarsi anche a favore della vedova, degli orfani o comunque degli aventi causa, sarà pari al settanta per cento del presumibile trattamento definitivo complessivamente dovuto, quale risulterà dal computo dell'ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattato con contributi interamente versati.

L'acconto sarà liquidato previa stipula tra il dipendente e l'amministrazione regionale di contratto di mandato irrevocabile per la riscossione della indennità dovuta dall'istituto e gli enti predetti all'atto della corresponsione del trattamento definitivo.

Art. 3.

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - parte II spese:

Variazione in aumento:

Cap. 37-*bis*. — Acconti, sul trattamento fine servizio, del personale cessato dal servizio:

Stanziamento di competenza	L. 300.000.000
Stanziamento di cassa	» 300.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 52. — Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale, compresi quelli riflessi previdenziali ed assistenziali - compenso per lavoro straordinario 1977 e retro:

Stanziamento di competenza	L. 300.000.000
Stanziamento di cassa	» 300.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 5 luglio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. **28.**

Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 7 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo, la giunta regionale è autorizzata a:

a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;

b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della Regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri mezzi di informazione;

c) realizzare ogni altra iniziativa ed attività idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica pugliese;

d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili per la impostazione dell'attività promozionale.

Art. 3.

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere del proprio territorio, realizzata previe intese con il Governo, giusto art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione utilizza le strutture dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e dell'art. 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 4.

L'assessorato al turismo predispone il programma tecnico-finanziario delle iniziative e delle attività di cui all'art. 2 della presente legge, con l'indicazione dei preventivi di massima e degli elementi attivi ad illustrare l'opportunità delle medesime iniziative.

Il 7% dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a « fondo riserva » per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma e verrà utilizzato sentita la commissione consiliare competente.

Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere per più di un anno, nell'ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuità ed efficacia all'azione promozionale programmata.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività programmata.

Per l'esercizio 1978, il programma va approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo.

Art. 5.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978, uno stanziamento di L. 1.200.000.000 sul cap. 282 « Spese per la promozione della domanda turistica e per la propaganda », mediante prelievo della corrispondente somma dal « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione » recante una dotazione di L. 38.830.000.000 (cap. 349).

Per gli esercizi successivi, lo stanziamento relativo sarà stabilito in sede di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 luglio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. **29.**

Divieto di provvedimenti straordinari ad enti ed istituzioni trasferiti o in corso di trasferimento alla regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 7 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le deliberazioni concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l'ordinaria amministrazione di enti o istituzioni che, per un provvedimento dello Stato, siano stati soppressi, siano in corso di scioglimento, compresi quelli previsti dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, non saranno riconosciuti dalla Regione se adottati dopo la pubblicazione del provvedimento di soppressione o di scioglimento. La norma si applica anche agli enti ed alle istituzioni che saranno soppressi con provvedimenti dello Stato ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento che li sopprime o che ne ipotizza la soppressione.

Eventuali deroghe per accertare esigenze dell'ente devono essere autorizzate dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 luglio 1978

ROTOLO

(10260)

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1978, n. **30**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 « Norme sulla contabilità regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 14 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 62 della legge 30 maggio 1977, n. 17 « Norme sulla contabilità regionale » è abrogato.

Al quarto comma, rigo primo, di detto articolo vengono soppresse le parole « e secondo comma ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 63 della legge « Norme sulla contabilità regionale » è sostituito dal seguente:

« Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi alla ragioneria della Regione, la quale, verifica l'esatta imputazione della spesa al bilancio nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno e ne dà atto in un apposito documento ».

Art. 3.

Il quinto comma dell'art. 94 della legge « Norme sulla contabilità regionale » è sostituito dal seguente:

« Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall'impiegato responsabile addetto ai servizi contabili o da un suo sostituto nominati dalla giunta regionale fra il personale appartenente al livello funzionale inferiore al 5° ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 95 della legge « Norme sulla contabilità regionale » è sostituito dal seguente:

« La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello *A*3 con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli *A*1 e *A*2 con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario delegato e alla tesoreria regionale ».

Art. 5.

Le parole « non oltre il 25 gennaio dall'esame successivo » del terzo comma dell'art. 96 della legge « Norme sulla contabilità regionale » vengono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo ».

Art. 6.

Il n. 1 del secondo comma dell'art. 101 della legge « Norme sulla contabilità regionale » è sostituito dal seguente:

« 1) spese per lavori da farsi in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili degli uffici e servizi periferici regionali ».

Il n. 3) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« 3) spese postali, telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e d'asta ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 104 della legge « Norme sulla contabilità regionale » viene sostituito dal seguente:

« I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati « *E*1 », « *E*2 », « *E*3 », « *E*1-*bis* », « *E*2-*bis* », « *E*3-*bis* », della presente legge ».

Art. 8.

L'art. 109 della legge « Norme sulla contabilità regionale » viene sostituito dal seguente:

« Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all'inizio dell'esercizio stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di spese impegnate e non potute pagare entro l'esercizio finanziario che potranno essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla ragioneria centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell'esercizio successivo.

Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo all'ultimo rendiconto annuale sarà direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all'inizio dell'esercizio.

I rendiconti delle somme trattenute ai sensi del primo comma dovranno essere presentati dai funzionari delegati entro il 25 aprile dell'esercizio successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa ».

Art. 9.

I modelli allegati alla legge « Norme sulla contabilità regionale » sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

Gli accreditamenti in atto al 31 dicembre 1978 per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione diretta e per cottimi), ad eccezione di quelli previsti dall'art. 101 della legge 30 maggio 1977, n. 17, così come modificato con la presente legge, saranno convertiti dal 1° gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli articoli 92 e 93 della predetta legge 30 maggio 1977, n. 17, previa estinzione mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata « Movimenti interinali e giri contabili ».

Per detti versamenti si osserveranno le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 110 della legge sulla contabilità regionale sopracitata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 luglio 1978

ROTOLO

(*Omissis*).

(10261)

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. **31**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 dell'11 aprile 1978 - Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 19, è così modificato:

« Per la definizione e la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente è costituito un comitato presieduto dal presidente del consiglio regionale o da suo delegato e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si ispirano alla Carta costituzionale e alla Resistenza, delle associazioni combatten-

tistiche e partigiane, delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, dei sindacati, degli enti locali e di altre forze sociali e culturali della Regione.

Il comitato, composto da non più di trentadue membri, è nominato dal presidente del consiglio regionale sentito l'ufficio di presidenza e dura in carica fino al 31 marzo 1979.

I membri nominati dal presidente possono farsi rappresentare da loro delegati.

Il comitato ha sede presso gli uffici della Regione ed è da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 luglio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 32.

Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Premessa

La regione Puglia, in attuazione delle finalità dell'art. 13 dello statuto, considera lo sport un servizio sociale di primaria importanza, nell'ambito del sano impiego del tempo libero, per la formazione dell'uomo e del cittadino.

Art. 2.

Finalità della legge

La Regione, per contribuire a rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalità previste dalla presente legge e nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione e qualificazione degli operatori socio-sanitari in campo sportivo.

La Regione promuove ed agevola altresì ogni attività ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e consolidare la pratica sportiva di massa e l'associazionismo sportivo democratico.

Art. 3.

Comitato regionale - Composizione

E' istituito il comitato regionale dello sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 della presente legge.

Il comitato è composto da:

a) il membro della giunta preposto alla materia che lo presiede;

b) tre consiglieri regionali eletti dal consiglio con voto limitato ad un solo nominativo;

c) un rappresentante per ciascuna delle cinque amministrazioni provinciali della Puglia;

d) un rappresentante per ciascuno dei cinque comuni capoluoghi di provincia della Regione;

e) sei rappresentanti degli altri comuni della Regione designati dall'ANCI pugliese, garantendo la presenza paritaria dei comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e dei comuni superiori ai 30.000 abitanti;

f) il delegato regionale e i cinque presidenti provinciali del CONI;

g) i coordinatori provinciali dell'educazione fisica e sportiva dei provveditori agli studi;

h) dieci rappresentanti di enti di promozione sportiva o associazioni del tempo libero democratici riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in sede regionale nell'ambito delle designazioni dei rispettivi enti;

i) tre rapresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai rispettivi organismi regionali;

l) cinque esperti, uno in problemi socio-sanitari, uno in attrezzature ed impianti sportive, uno in problemi di assetto del territorio, uno in problemi socio-psico-pedagogici, un consulente tecnico-sportivo designato dal CONI, nominati dal consiglio regionale su proposta della giunta e previa consultazione della commissione consiliare competente;

m) un rappresentante designato dalla federazione regionale dei medici sportivi;

n) tre rappresentanti delle Forze armate, Esercito, Marina, Aeronautica, designati dai rispettivi comandi;

o) quattro rappresentanti delle federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale, designati dal consiglio regionale del CONI;

p) un rappresentante dell'associazione della stampa sportiva.

Il comitato elegge nel suo seno due vice presidenti, con voto limitato ad uno.

Funge da segretario del comitato un funzionario della giunta.

Il comitato si rinnova con l'elezione del consiglio regionale, si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ha sede presso la giunta regionale.

Art. 4.

Indennità previste per i componenti il comitato regionale

Ai componenti il comitato regionale dello sport che non siano membri del consiglio regionale sono corrisposte le indennità di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

Art. 5.

Compiti del comitato regionale

I compiti del comitato regionale, in attuazione dei programmi previsti dal successivo art. 8, sono:

a) a proporre programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport, esprimere pareri sui piani annuali per la costruzione degli impianti sportivi e per la promozione dei corsi di istruzione e dei centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive;

b) esprimere il proprio parere sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli enti di promozione sportiva e del tempo libero e delle federazioni sportive, le cui attività siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio sociale;

c) predisporre, di intesa con i comuni e le province interessati, nonché con gli organi distrettuali della scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;

d) partecipare alla eventuale elaborazione di piani di attività interregionale.

Art. 6.

Comitati provinciali e comunali

Analogamente all'istituzione del comitato regionale, le province ed i comuni, nell'ambito della loro piena autonomia, possono istituire comitati provinciali e comunali cui saranno chiamati a partecipare enti, associazioni di promozione ed attività sportiva e del tempo libero e società sportive esistenti sul posto.

Art. 7.

Soggetti destinatari

Destinatari dei benefici e delle provvidenze previsti dalla presente legge, ciascuno nell'ambito delle indicazioni per le singole iniziative, sono:

a) comuni, province, loro consorzi, comprensori e comunità montane;

b) CONI, enti di promozione sportiva, associazioni del tempo libero riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale, federazioni sportive, società e associazioni sportive regolarmente costituite.

Sono escluse società ed associazioni che abbiano fini di lucro e speculazione e la cui attività non sia rivolta ed incrementare lo sport come servizio sociale e come fatto culturale di massa.

I benefici previsti dalla precedente lettera *b)* potranno essere ottenuti dai suddetti enti ed associazioni sulla base di effettivi programmi di attività presentati e purché rendano regolare conto del contributo previsto;

c) istituti di livello universitario o altri analoghi, qualificati e specializzati per condurre studi, ricerche, indagini conoscitive, sperimentazione e documentazione.

Art. 8.

Programma di interventi ed attività

Il programma di attività previsto dalla presente legge e organizzato sulla base della concessione di contributi, secondo le modalità di cui agli articoli successivi, per:

a) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche;

b) la promozione di attività ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere e incrementare la pratica sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazione di attrezzature tecniche, sportive e motorie;

c) la promozione di iniziative tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi, ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione di atti relativi alle stesse.

I servizi di tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari, saranno disciplinati con provvedimenti legislativi di delega agli enti locali nell'ambito della attuazione della riforma sanitaria.

Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti rimangono in vigore i principi stabiliti dalla legge regionale 25 giugno 1973, n. 12.

Art. 9.

Impianti sportivi

Le provvidenze di cui all'art. 8, lettera *a)*, della presente legge sono previste a favore di comuni, province, loro consorzi e comunità montane con contributi in conto capitale nella misura massima dell'85 % della spesa globale ammissibile.

Agli effetti del comma precedente è riconosciuta ammissibile una spesa per impianto sportivo nella misura massima di 200 milioni di lire.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti purché la somma globale dei contributi non superi la misura dell'85% previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Contributi per impianti sportivi ad enti ed associazioni

Possono essere concessi contributi in conto capitale, per impianti destinati ad uso pubblico, ad enti ed associazioni di cui all'art. 7, lettera *b)*, della presente legge, nella misura massima del 30 % della spesa ammissibile la quale non può superare i 200 milioni.

Per gli impianti sportivi di cui al presente articolo gli stanziamenti non possono superare il 20 % della somma globale disponibile, di cui al successivo art. 18, lettera *c)*, ultimo comma.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti, purché la somma globale dei contributi non superi la misura del 30 % previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Criteri di assegnazione dei contributi per gli impianti sportivi

I contributi previsti dai precedenti articoli 9 e 10 saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

a) costruzione di impianti polivalenti di base a larga utilizzazione per la pratica dell'attività motoria e sportiva di massa e a basso costo di esercizio;

b) costruzione di impianti comprensoriali da destinare ad uso consortile di vari comuni;

c) costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione demografica e con rilevante sviluppo industriale

Art. 12.

Iniziative per lo sport a carattere sociale

In applicazione dell'art. 8, lettera *b)*, della presente legge, la Regione concede contributi in misura non superiore al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile a favore di comuni, province, loro consorzi, comunità montane, nonché a favore di enti ed associazioni di cui alla lettera *b)*, dell'art. 7, della presente legge.

Gli interventi previsti dalla lettera *c)* dell'art. 8 della presente legge vengono attuati attraverso contributi, che non superino il 40 % della spesa globale riconosciuta ammissibile, a istituti di livello universitario.

La Regione può assumere direttamente, attraverso i suoi organi, iniziative analoghe a quelle del comma precedente, su deliberazione della giunta e previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 13.

Presentazione delle domande

Per ottenere i contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della presente legge, comuni, province, loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni devono inoltrare domanda al presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Le domande devono indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione degli impianti e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro uso e delle effettive necessità ed utilità delle opere da realizzare in relazione alle finalità della presente legge ed alla compatibilità con gli strumenti urbanistici della zona;

b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche degli impianti da costruire e della loro ubicazione;

c) preventivo di spesa e piano di finanziamento;

d) proposta di normativa per la regolamentazione dell'uso e della gestione degli impianti.

Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 12 gli enti e le organizzazioni aventi diritto devono inoltrare domanda entro il 31 maggio di ogni anno al presidente della giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati il progamma dell'iniziativa, il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa sui fini sociali che l'iniziativa stessa si propone.

Art. 14.

Piano di riparto dei contributi

Entro quaranta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di cui all'art. 13, la giunta regionale predispone un piano per la distribuzione dei contributi per la costruzione di impianti ed un piano di riparto dei contributi relativo alle attività, ed iniziative per la promozione sportiva a scopo sociale.

Il piano per il riparto dei contributi per la costruzione degli impianti, munito delle indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'articolo precedente, previo parere del comitato dello sport di cui all'art. 3 della presente legge, è sottoposto, entro il 31 luglio di ogni anno all'approvazione del consiglio regionale dopo l'esame da parte della commissione consiliare competente.

Nella compilazione del piano, al fine della ripartizione dei fondi, la giunta regionale terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

1) entità della popolazione residente in ciascuna provincia;

2) indice di incremento demografico;

3) particolare carenza di impianti in comuni ad elevato tasso di urbanizzazione.

Il piano di riparto dei contributi per le iniziative e le attività per la promozione dello sport come servizio sociale, è predisposto ed approvato dalla giunta previo esame e parere della commissione consiliare competente, sentito il comitato di cui all'art. 3.

Art. 15.
Programma di attività realizzate direttamente dalla Regione

Le attività e iniziative promosse direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art. 12 della presente legge, sono approvate dalla giunta previo esame e parere della commissione consiliare competente, sentito il comitato di cui all'art. 3.

Art. 16.
Gestione degli impianti

Tutti gli impianti costruiti, ampliati, attrezzati con i contributi regionali previsti dalla presente legge sono aperti a tutti.

Gli enti locali e le associazioni destinatari dei contributi regoleranno con apposite norme la utilizzazione e la gestione degli impianti previo parere del comitato di cui all'art. 6.

La gestione deve comunque avere carattere sociale garantendovi la partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a livello provinciale.

Art. 17.
Direttive per la gestione degli impianti

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli enti locali sul territorio regionale.

Art. 18.
Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 6 miliardi di cui fa fronte come segue:

Parte II - SPESA

Cap. 140. — Costruzione, ampliamento miglioramento e attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività dilettantistiche . . L. 2.700.000.000

Cap. 313. — Promozione di attività e iniziative dotazione di attrezzature e corsi di formazione terzo comma lettera *a*) . . L. 240.000.000

Cap. 314. — Studi, ricerche, sperimentazioni e interventi diretti della Regione . » 60.000.000

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, i cui stanziamenti sono incrementati di altri 3 miliardi, rispettivamente cap. 140 per L. 2.700.000.000; cap. 313 per L. 240.000.000 e cap. 314 per L. 60.000.000, finanziati con una quota di pari importo del cap. 308 del bilancio 1977 « Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (605).

La competenza dello stanziamento di L. 3.000.000.000 di cui al cap. 308 del bilancio 1977 resta assegnata all'esercizio 1977; la corrispondente quota di lire 3 miliardi, di cui al cap. 140 per L. 2.700.000.000, cap. 313 per L. 240.000.000 e cap. 314 per L. 60.000.000, resta assegnata alla competenza del bilancio per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 « Norme sulla contabilità regionale ».

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

Gli investimenti previsti per finanziare la presente legge per gli anni 1979 e successivi vengono così ripartiti in rapporto ai vari tipi di investimento considerati:

a) una somma pari all'8 % dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 300.000.000 per i contributi di cui al precedente art. 12, primo comma;

b) una somma pari al 2 % dell'investimento globale per ciascun anno e comunque non superiore a L. 60.000.000 per i contributi di cui al secondo comma e per l'attività di cui al terzo comma del precedente art. 12;

c) tutta la somma rimanente per i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

Art. 19.
Abrogazione delle leggi superate

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

legge regionale 30 agosto 1973, n. 24;
legge regionale 8 gennaio 1975, n. 3;
legge regionale 20 gennaio 1975, n. 9;
legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11;
legge regionale 7 giugno 1975, n. 54.

Art. 20.
Norma transitoria

Per la prima applicazione le richieste di contributo vanno presentate entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I fondi disponibili sul bilancio 1978 possono essere erogati dalla giunta, con atti deliberativi da assumere entro il 30 ottobre 1978, previo parere della competente commissione consiliare e, per quanto riguarda il piano di finanziamento di costruzione degli impianti sportivi, con l'approvazione del consiglio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 luglio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. **33.** (Riesame legge regionale).
Modifiche alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 17 agosto 1974, n. 27, recanti norme sulla indennità di trasferta ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 4 della legge 25 febbraio 1972, n. 4 e la legge 17 agosto 1974, n. 27.

Art. 2.

Ai consiglieri regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori sede, è attribuita per ogni ventiquattro ore di trasferta, per viaggi nel territorio nazionale, una indennità di L. 27.200.

Al consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute. In tal caso non spetta l'indennità prevista dall'art. 2.

Art. 4.

Al consigliere inviato in missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo aereo o con ferrovia in prima classe e della eventuale spesa sostenuta per uso di compartimento singolo in carrozza con letto, dietro presentazione dei rispettivi documenti di spesa.

Art. 5.

In casi particolari il consigliere inviato in missione può essere autorizzato dal presidente del consiglio a fare uso del mezzo proprio. In tal caso gli compete l'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo della benzina super per chilometro al prezzo del tempo del viaggio e il rimborso dell'eventuale spesa sostenute per il pedaggio autostradale.

Art. 6.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con imputazione al cap. 1 « Spese per indennità di carica e di missione spettante ai componenti del consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi, leggi regionali n. 4 del 25 febbraio 1972, n. 14 del 14 gennaio 1972, n. 27 del 17 agosto 1974, n. 23 del 14 aprile 1975, n. 15 del 23 giugno 1976 » del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 luglio 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. **34.**

Interventi per favorire nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai comuni e agli altri enti locali elettivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un regime di incentivi a favore delle cooperative agricole, forestali, zootecniche, vivaistiche che associano — purché in numero non inferiore al 40 % e non superiore al 70 % dei soci complessivi — giovani di età fra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, che si propongono:

a) di mettere a coltura e condurre terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti;

b) di trasformare e/o condurre terre, anche demaniali e patrimoniali, acquisite in proprietà ovvero concesse in affitto ai sensi delle leggi vigenti.

La gestione delle attività di cui ai punti *a*) e *b*) è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di miglioramento e di esercizio.

Art. 2.

Il regime di incentivi di cui al precedente articolo consiste:

a) nella concessione di un contributo di avviamento pari a L. 150.000 per ogni ettaro legittimamente posseduto, da erogare, a domanda, entro giorni venti;

b) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui della durata di anni trenta e a tasso agevolato per l'acquisizione di terre in proprietà, ai sensi delle leggi vigenti;

c) nella concessione di un concorso negli interessi sui mutui a tasso agevolato della durata massima di anni venti contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agrario;

d) nella concessione di un contributo a fondo perduto, pari al 25 % della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto delle dotazioni aziendali di bestiame, macchine agricole ed attrezzature mobili nonché di un concorso negli interessi sui prestiti quinquennali a tasso agevolato contratti per far fronte alla differenza di spesa non coperta dal contributo;

e) nella concessione, limitatamente ai primi due anni di attività, di prestiti di conduzione per la gestione dell'azienda cooperativa ad ammortamento annuale.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo debbono comunque avvenire in maniera che il concorso regionale nel pagamento degli interessi sia pari alla differenza fra il tasso praticato dagli istituti ed enti autorizzati a gestire il credito agrario e quello a carico dei beneficiari, calcolato nella misura percentuale più favorevole agli stessi consentita dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Le operazioni creditizie di cui al precedente articolo sono coperte dalla garanzia fidejussoria dell'E.R.S.A.P., anche fino al limite del 100 % compresi i relativi interessi.

Nell'esercitare i compiti di cui al punto *g*) dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, nonché quelli di cui all'art. 19 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e successive modificazioni, l'E.R.S.A.P. darà priorità alle richieste di assegnazione che pervengono dalle cooperative di cui alla presente legge.

Art. 4.

Allo scopo di facilitare l'acquisizione di terre in affitto da parte delle cooperative di cui alla presente legge, è istituito a favore dei proprietari concedenti un premio annuale per il periodo di durata del contratto di affitto e comunque per non più di dieci anni, calcolato nella misura del 20 % delle tabelle di canone previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, da corrispondersi all'inizio dell'annata agraria e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Il premio di cui al presente articolo non ha luogo nel caso in cui il proprietario concedente sia ente pubblico o morale e nel caso in cui si tratti di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, assegnate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

La concessione degli incentivi di cui all'art. 2 della presente legge, eccezione fatta per quello previsto al punto *a*) del medesimo articolo è subordinata alla esistenza di un progetto di sviluppo, presentato dalla cooperativa e redatto in conformità con quanto previsto dall'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Il progetto di sviluppo deve contenere anche la documentata indicazione del titolo di godimento delle terre che si intendono mettere a coltura, trasformare e/o condurre; deve inoltre essere coerente con le indicazioni contenute nei piani agricoli zonali ovvero, in mancanza con le direttive della Regione.

Il progetto di sviluppo è approvato con le modalità di cui agli articoli 3 e 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 6.

In caso di convenzioni stipulate, anche ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, fra le comunità montane ovvero altri enti elettivi e le cooperative che associano giovani provenienti dalle liste speciali, per lo svolgimento di compiti connessi alla formulazione e gestione di programmi specifici in materia agricola, forestale, zootecnica e vivaistica, è concesso a favore di dette cooperative un contributo nominativo di avviamento, fino a un massimo di tre anni di L. 250.000 mensili, limitatamente a cinque soci in possesso di laurea o di diploma idonei allo svolgimento dell'attività programmata.

Per la concessione del contributo di cui al precedente comma lo schema di convenzione deve ottenere l'approvazione della giunta regionale, anche ai fini della rispondenza della attività programmata con le linee di politica agricola regionale.

Art. 7.

Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui al punto *a*) dell'art. 2 e all'art. 4 della presente legge sono delegate ai comuni competenti per territorio.

Le funzioni amministrative relative agli interventi di cui all'art. 6 della presente legge sono delegate agli enti locali elettivi proponenti l'iniziativa medesima.

Sono altresì delegate ai comuni competenti per territorio le funzioni amministrative di cui agli articoli 20, 21 e 23 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 8.

L'assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, compresi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura del 3 % della quota assegnata è effettuata ogni quadrimestre, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilanco regionale.

L'assessore regionale all'agricoltura e foreste relazionerà ogni quadrimestre alla commissione consiliare « agricoltura, foreste, pesca nelle acque interne, caccia » sull'attuazione della presente legge.

In caso di inerzia dell'ente delegato l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita l'ente stesso a provvedere entro giorni trenta, trascorsi i quali al compimento del singolo atto provvede la giunta regionale attraverso gli uffici competenti per territorio, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 64 dello statuto della Regione.

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, alla giunta regionale, ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, e successive modificazioni, una relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, secondo lo schema predisposto dalla giunta regionale, sui risultati economici e finanziari raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonchè il rendiconto delle spese effettuate. In caso di inerzia dell'ente delegato, l'assessore regionale all'agricoltura e foreste invita l'ente stesso a provvedere entro giorni trenta, trascorsi i quali all'effettuazione degli adempimenti previsti dal presente comma provvede la giunta regionale attraverso la nomina di un commissario « ad acta ».

Art. 9.

Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con un finanziamento triennale riveniente dagli stanziamenti di cui all'art. 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, nonchè dagli stanziamenti di cui al fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione per l'adempimento di funzioni di ulteriore sviluppo — 801 agricoltura — del bilancio della Regione.

Nel bilancio di previsione della Regione - parte 2ª spesa, per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 352 (801) . . . . L. 1.000.000.000

Variazioni in aumento:

Rubrica 4ª - Agricoltura 4.11 Interventi per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo-forestale-zootecnico vivaistico

Cap. 263-*bis*. — Spese per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei comuni ed altri entri elettivi per interventi finalizzati a favorire l'occupazione giovanile e il recupero delle terre incolte . . . . L. 1.000.000.000

Alle spese per l'attuazione della presente legge negli anni 1979 e 1980 si provvederà introducendo appositi capitoli nel bilancio della Regione la cui entità sarà definita in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 luglio 1978

ROTOLO

(10262)

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1978, **n. 35.**

Modifica della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 4 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 9 viene così modificato:

« I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili in venti anni, sono concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio nonchè dalle casse di risparmio, convenzionati con il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 4, titolo 2°, della legge 1° novembre 1965, n. 1179, con le stesse procedure e condizioni fissate dalle leggi 27 maggio 1975, n. 166 e 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione di mutui edilizi a tasso agevolato con il contributo dello Stato ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Per la garanzia di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'art. 3 della legge statale 8 agosto 1977, n. 513, intendendosi la regione Puglia sostituita a tutti gli organi amministrativi statali previsti nelle stesse norme ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento di concessione del contributo regionale per l'intero periodo di ammortamento del mutuo sarà emesso con decreto del presidente della giunta regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da parte dell'istituto mutuante ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 17 viene così modificato:

« La Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori, la verifica tecnico-amministrativa dell'opera per accertare la rispondenza del programma costruttivo realizzato alle norme della presente legge ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 19 viene così modificato:

« Per i successivi esercizi finanziari, fino al completo ammortamento dei mutui concessi, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 agosto 1978

p. Il presidente
Il vice presidente: ROMANO

(10263)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790120)